

OGGETTO: di accesso dei Consiglieri Comunali del Gruppo Capitolino “...”

FATTO

Con nota del la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in ordine all’istanza rivolta alla stessa dai Consiglieri comunali del Gruppo consiliare Capitolino “...” al fine di visionare ed estrarre copia della relazione del Ministro dell’Interno, riguardante la complessa vicenda di Roma capitale - nella quale è stato espresso l’avviso che non sarebbero sussistenti i presupposti per lo scioglimento, per infiltrazione mafiosa, dell’Amministrazione civica di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., laddove sulla base dello stesso presupposto giuridico lo stesso Ministro ha proposto lo scioglimento dell’amministrazione del decimo Municipio della capitale (Ostia)- nonché della delibera che, alla luce del piano organico di interventi in materia di accoglienza e mobilità presentato dal Comune di Roma, consente di ridurre i tempi di realizzazione delle gare per l’esecuzione dei lavori pubblici necessari ad un ottimale svolgimento dell’Anno Santo della Misericordia nella città di Roma.

Con nota del la Presidenza del Consiglio ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi anche sull’istanza di accesso, rivolta allo stesso, in data 4 settembre 2015, dai predetti consiglieri comunali, al provvedimento di indirizzo in virtù del quale il Ministro Alfano, nel quadro della leale collaborazione istituzionale tra Stato ed Enti locali, ha inteso incaricare il Prefetto di Roma della formulazione di proposte ed indicazioni, al fine di pianificare con il sindaco di Roma gli interventi di risanamento nei settori risultati più compromessi all’esito degli accertamenti ispettivi.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta l’opportunità di formulare un parere unitario su entrambe le istanze di accesso in questione, osserva quanto segue.

A prescindere dalla questione della natura giuridica degli atti cui è stato chiesto l’accesso, appare assorbente e decisiva la considerazione che si tratta di atti promananti da organi statali.

Pertanto non viene in rilievo il diritto dei consiglieri comunali ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni di cui gli stessi sono in possesso, utili all’espletamento del mandato di consigliere comunale, ex art. 43, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che tale diritto può essere esercitato esclusivamente nei confronti del Comune di riferimento, nonché delle Aziende e degli Enti da esso dipendenti.

La questione della spettanza del diritto di accesso dei consiglieri comunali ad atti di Amministrazioni statali non può che esser risolta alla stregua del disposto dell’art. 22, comma 1, lettera

b) che individua i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso con tutti i soggetti privati.....che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Ne consegue che l'istanze di accesso in questione non possono trovare accoglimento essendo state proposte, non già da soggetti "privati", qualificabili come interessati a norma dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ma da soggetti investiti da un "*munus publicum*" ai quali non è applicabile la disciplina in questione.

Sig.ra

OGGETTO: Osservazioni alla delibera di Giunta 56 del 28.4.2015. Accesso dei consiglieri comunali

Il Sig. ... , consigliere comunale di ... (Varese) ha segnalato a questa Commissione come la locale giunta municipale, con la deliberazione 28 aprile 2015, n. 56, abbia limitato alla giornata di giovedì, dalle 10 alle ore 12, l'accesso agli uffici da parte dei consiglieri comunali per acquisire, ex art. 43 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, informazioni e notizie utili per l'espletamento del proprio mandato.

Tale restrizione temporale, violerebbe, oltre al citato art. 43, anche le previsioni dello statuto comunale: per cui il Fumagalli chiede conclusivamente a questa Commissione di "intervenire presso il Sindaco dell'amministrazione Comunale di ... per provvedere alla luce di quanto sopra esposto".

Orbene, va escluso che la Commissione disponga di poteri autoritativi nei confronti della locale Amministrazione comunale.

Essa – quale organismo nazionale preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione - ritiene tuttavia opportuno rammentare che l'art. 43 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone, tra l'altro, come i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" (comma 2).

Tale diritto all'informazione deve peraltro inevitabilmente essere conciliato con le concrete necessità organizzative degli uffici comunali, e ciò senza dubbio giustifica la previsione di orari specifici dedicati all'accesso informativo dei consiglieri, i quali, comunque, devono esercitare il proprio diritto senza abusarne, e cioè esclusivamente in funzione delle effettive esigenze del proprio mandato.

Nel caso in esame, rilevato che il locale statuto comunale in realtà non contiene alcuna puntuale disposizione in materia di orari, questa Commissione non può affermare, allo stato, se la limitazione a due ore settimanali, sebbene certamente cospicua, sia tale da comprimere eccessivamente il diritto di accesso, tenuto altresì conto che la deliberazione consente ai consiglieri – in tutto dodici per il Comune di Castiglione - anche la possibilità di formalizzare eventuali richieste anche via email direttamente ai responsabili dei servizi.

La giunta comunale avrà tuttavia il dovere di riconsiderare la deliberazione in questione se le verrà fornita dal consigliere interessato la concreta dimostrazione dell'inconciliabilità del breve intervallo stabilito per l'accesso con l'esercizio secondo buona fede del proprio diritto, pur avvalendosi degli strumenti informatici pure indicati nel provvedimento stesso.

Biblioteca universitaria di
Via Balbi, 40
16126 GENOVA

OGGETTO: Richiesta, elenco dei dipendenti divisi per fascia funzionale ed aliquota fiscale, da parte di un'organizzazione sindacale.

La Biblioteca Universitaria di ... espone di aver ricevuto la domanda, datata 13 aprile 2015, di un'organizzazione sindacale, la quale ha chiesto un elenco del numero dei lavoratori della Biblioteca "suddivisi per fascia funzionale e aliquota fiscale ordinaria applicata alla data odierna".

L'Amministrazione ha opposto la necessità che l'istanza fosse motivata, e l'organizzazione ha allora replicato sollecitando la consegna dei dati, inclusivi della "dotazione organica dell'Istituto" e della "corrispondente suddivisione numerica per area di appartenenza", e sottolineando come la richiesta corrispondesse "ad un preciso obbligo normativo" di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33", il quale impone la massima trasparenza alle amministrazioni pubbliche, senza che fosse richiesta alcuna motivazione per accedere ai dati di cui alla richiesta, "ampiamente giustificata dalla definizione giurisprudenziale dei soggetti sindacali quali 'portatori di interessi qualificati'".

La Biblioteca si è allora rivolta a questa Commissione, affermando intanto di dubitare che il richiedente "abbia nel caso specifico un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai dati di cui si chiede l'accesso".

Ancora, la richiesta non motivata sarebbe in contrasto con la normativa sull'accesso agli atti, sia per quanto concerne l'obbligo di motivazione, sia per la richiesta di elaborazione di dati che non abbiano già forma di documento, in quanto l'Amministrazione non è tenuta a svolgere tale attività per soddisfare le richieste di accesso.

Infine, la Biblioteca, dopo aver anche osservato "che alcuni dipendenti sono facilmente identificabili dalla suddivisione per fascia", chiede un parere circa l'ammissibilità della richiesta.

Ebbene, questa Commissione deve subito rimarcare come i rilievi esposti non siano conferenti alla fattispecie, dove l'associazione sindacale richiedente si avvale, come essa stessa rileva, della disciplina di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intitolato al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'art. 5 del ripetuto d. lgs. 33/2013 regola il cosiddetto accesso civico e dispone, anzitutto, che "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (I comma); seguita poi (II comma) prevedendo che la richiesta di accesso civico “non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione”, il quale si pronuncia sulla stessa.

Tanto stabilito, e ritenuto incontestabile che il ripetuto d. lgs. si applichi anche alla Biblioteca (cfr. art. 11 d. lgs. cit. va tuttavia osservato che la materia esula dalle competenze di questa Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del d.lgs. che testualmente recita : “ *Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n.241 continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato*”

L'associazione sindacale dovrà pertanto presentare la propria richiesta al responsabile della trasparenza per la Biblioteca.

OGGETTO: Accesso agli atti di gara d'appalto.

L'Istituto d'istruzione "...", di ...(Napoli) ha bandito una gara ad evidenza pubblica per l'esecuzione di opere edili.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria la seconda e la terza graduata hanno proposto istanza per l'accesso all'offerta dell'aggiudicataria, compresi i progetti e l'offerta economica.

La stessa aggiudicataria, avuto notizia dalla stazione appaltante dell'istanza d'accesso, quale controinteressata vi si è opposta.

Essa, richiamando l'art. 13, V comma, del d. l. 163/06 e l'art.98 del d. lgs. 30/05, ha invero rilevato come l'offerta fosse stata formulata in base a specifiche tecniche, e scegliendo determinati materiali: si tratterebbe di dati, la cui diffusione comporterebbe una perdita del vantaggio concorrenziale da essi determinato, per cui la diffusione della relativa documentazione pregiudicherebbe il know-how aziendale.

L'Istituto ... chiede allora a questa Commissione:

- a) quale sia il termine entro il quale deve essere garantito il diritto d'accesso;
- b) se, prima dell'aggiudicazione definitiva, sia legittimo un diniego o differimento all'esercizio del diritto d'accesso;
- c) se, viceversa, nell'ipotesi in cui debba consentirsi l'esercizio di tale diritto, si possa escludere la visione e l'estrazione di copia di taluni atti, in particolare quelli progettuali e tecnici.

Ebbene, la Commissione deve intanto rammentare che la materia dell'accesso agli atti di gara e dei divieti di divulgazione circa il contenuto delle offerte tecniche è specificatamente regolato dall'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.16.

Questo stabilisce al I comma che, salvo diverse previsioni, e segnatamente quelle di seguito contenute, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tra tali disposizioni speciali, è anzitutto qui d'immediato interesse quella di cui al seguente II comma, lett. c), per cui il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Il riferimento è qui all'art. 11, IV e V comma, secondo cui, rispettivamente, "Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente" e "La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ... provvede all'aggiudicazione definitiva", da leggere in combinato disposto con il successivo art. 12, comma 1, secondo cui "L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel

rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente”.

Pertanto, la risposta al quesito sub b) è evidentemente che l'accesso alle offerte va differito sino all'aggiudicazione definitiva.

Sempre lo stesso art. 13, al V comma, lett. a), stabilisce che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi, tra l'altro, in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (comma V, lett. a): tuttavia, è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso (VI comma).

Lo scopo del citato V comma è quello di evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l'accesso non già per prendere visione della stessa, allorché utile a coltivare la legittima aspettativa al conseguimento dell'appalto, quanto piuttosto per giovare delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato (C.d.S., VI, 10 maggio 2010, n. 2814).

D'altra parte, l'aggiudicatario non può limitarsi ad invocare genericamente la tutela del proprio know-how, ma deve fornire una puntuale indicazione dei segreti tecnici da non divulgare: alla stazione appaltante – nel caso l'Istituto don Milani – spetta anzitutto un vaglio critico sulle ragioni addotte, fermo restando che l'esigenza di riservatezza è recessiva di fronte all'accesso, laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse; al più, l'amministrazione potrà limitare l'accesso ad alcune parti dei documenti richiesti con opportuni accorgimenti (cancellature o omissis), in relazione alle eventuali parti dell'offerta idonee a rivelare i segreti industriali (C.d.S., VI, 1 febbraio 2010, n. 524).

Sulla base delle precedenti osservazioni, si deve concludere, quanto al quesito sub c), che l'Istituto don Milani non potrà negare senz'altro al secondo e al terzo graduato l'accesso all'offerta dell'aggiudicatario solo perché questi avrà addotto generiche considerazioni di riservatezza; e, in ogni caso, dovrà consentire l'accesso all'offerta stessa per la parte che non contenga elementi effettivamente riconosciuti come coperti da segreto.

Per quanto infine concerne il quesito sub a, avverso il diniego di accesso ovvero avverso l'aggiudicazione definitiva potrà essere adita l'autorità giudiziaria e comunque l'esercizio del relativo diritto di accesso, secondo le previsioni di legge, impone all'Amministrazione di dare preciso seguito alla relativa domanda, in conformità al fondamentale principio ordinamentale che impone una risposta espressa sulle istante proposte dal soggetto a ciò legittimato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Ufficio di

FATTO

Il signor, in data 1.7.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari dell'Anagrafe tributaria- sezione archivio dei rapporti finanziari, relative ai rapporti ed alle operazioni di natura finanziaria riconducibili al signor, nonché alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2012 e 2013 presentate dallo stesso.

L'istanza di accesso in questione veniva giustificata con riferimento all'esigenza di acquisire elementi di conoscenza sull'ammontare dei redditi prodotti dal signor e sulla consistenza del suo patrimonio in vista dell'esercizio di un'azione esecutiva mirante ad ottenere la soddisfazione coattiva di un credito vantato dall'accedente nei confronti del signor, riconosciuto da una sentenza emessa dal Tribunale di, quale giudice del lavoro.

L'Amministrazione, con nota del 15.7.2015, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso.

Il signor, in data 23.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione della indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza è giustificata dall'esigenza di acquisire elementi utili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Nucleo di polizia tributaria di

FATTO

La signora, in proprio e quale legale rappresentante della società e s.r.l., in data 4.7.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle segnalazioni di operazioni sospette ex art. 49 del d.lgs. 231/2007, che sarebbero oggetto di approfondimento da parte della Guardia di Finanza, secondo quanto risultava dal processo verbale di constatazione redatto nei confronti della ricorrente dal Nucleo di polizia tributaria di

L'Amministrazione, con nota del 14.7.2015, rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo che i documenti richiesti sarebbero sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n. 603/1996.

L'accedente, in data 17.9.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Occorre prendere le mosse da quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota con cui era stata rigettata l'istanza di accesso circa il fatto che l'attività svolta dall'Amministrazione nei confronti della società ricorrente- ancorchè sfociata nella contestazione di infrazioni alla disposizione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, che configurano un illecito amministrativo- è stata originata da segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. n. 231/2007, vali a dire di operazioni tali da poter far ritenere che esse siano riconducibili ad attività di riciclaggio ovvero di finanziamento del terrorismo.

Tale essendo la natura delle segnalazioni sospette in questione, siffatti documenti sono agevolmente riconducibili al novero di quelli relativi all'attività investigativa e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione ed alla repressione sottratti all'accesso, ex art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n. 603/1996.

Ma vi è di più: l'inaccessibilità di tali documenti deriva anche dalla previsione di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 231/2007 (norma di rango primario espressamente richiamata dall'Amministrazione), in forza della quale è fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'art. 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dei casi previsti dallo stesso decreto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di; Ufficio Scolastico Regionale del

FATTO

La signora, di professione docente, in data 3.7.2015, 13.7.2015 e 24.7.2015, rivolgeva plurime istanze a diverse istituzioni scolastiche presso le quali aveva prestato servizio, nonché all'Ufficio Scolastico Provinciale di ed all'Ufficio Scolastico Regionale del, preordinate ad ottenere l'accesso a documentazione relativa al servizio prestato dall'accedente.

Non avendo ottenuto riscontro a tale istanza, la Professoressa, in data 3.9.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 18.9.2015, l'Ufficio Scolastico Regionale del inviava una nota alla Commissione nella quale rappresentava che l'odierna ricorrente, già alla data del 18 ottobre 2013, aveva potuto accedere a ben 205 documenti tratti dal suo fascicolo personale, e che in data 3 settembre 2014 le era stata messa a disposizione la documentazione relativa all'utilizzo della stessa presso il C.T.P. di, nonché la domanda di trasferimento della Professoressa presentata nel corso dell'anno scolastico 2014/2015.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ufficio scolastico Regionale del, che la ricorrenti indichi con precisione quali tra i documenti richiesti con le suindicate istanze di accesso non le siano state ancora rese accessibili dall'Amministrazione.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente ad espletare l'incumbente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente : Prefettura di

FATTO

Il signor ed altri due funzionari della Prefettura di, quali componenti della RSU della predetta Prefettura, in data 4.6.2015, chiedeva di ottenere, ai sensi della legge n. 241/1990, copia della relazione illustrativa di cui alla circolare OM 6161/BIS/2-2-730 del 12/04/2013 relativa al FUA 2013, nonché dei rilievi sollevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2012 relativi agli istituti contrattuali del personale contrattualizzato; nella stessa istanza si chiedeva di conoscere il numero dei dipendenti, distinto per gli uffici (Aree) che avevano ottenuto il giudizio di “ pienamente adeguato” e quello di “non adeguato”, l'elenco delle ore di straordinario svolto dai dipendenti nell'anno 2015 distinto per gli uffici (Aree) e per mese, e i casi nei quali il personale era stato chiamato a prestare lavoro straordinario oltre l'orario concordato di servizio (8.00-19.00), nonché di individuare, con solerzia, iniziative atte al conseguimento di un miglioramento organizzativo e gestionale, al fine di permettere a tutto il personale di accedere al salario accessorio.

Non essendo stato dato riscontro a tale istanza, gli accedenti, in data 28.7.2015 adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di, con nota del 27.8.2015, comunicava di aver consentito ai ricorrenti l'accesso alla documentazione richiesta (relazione illustrativa di cui alla circolare OM 6161/BIS/2-2-730 del 12/04/2013 relativa al FUA 2013; rilievi sollevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2012 relativi agli istituti contrattuali del personale contrattualizzato), rappresentando che le altre informazioni richieste non avevano forma di documenti amministrativi.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per cessazione della materia del contendere, nella parte in cui si denuncia la mancata ostensione di informazioni aventi forma di documento amministrativo, avendo l'Amministrazione rappresentato di aver consentito l'accesso alla relazione illustrativa di cui alla circolare OM 6161/BIS/2-2-730 del 12/04/2013 relativa al FUA 2013 ed ai rilievi sollevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2012 relativi agli istituti contrattuali del personale contrattualizzato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, in ragione dell'inaccessibilità dei documenti non aventi forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso *in parte qua*, dichiarandolo inammissibile nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di

FATTO

La società, s.s. - essendo creditrice di una somma di denaro nei confronti del signor, risultante dalla sentenza con cui il Tribunale di aveva convalidato lo sfratto per morosità intimato a quest'ultimo dalla predetta società-, al fine di acquisire elementi di conoscenza in vista dell'esercizio di un'azione esecutiva per ottenere la soddisfazione coattiva del credito in questione, in data 30.7.2015 chiedeva all'Amministrazione di poter accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale concernente il signor specificamente indicata nell'istanza.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso la società s.s., in data 10.9.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni, dando prova di aver spedito copia del ricorso al signor, quale soggetto controinteressato.

L'Amministrazione, in data 23.9.2015, comunicava alla Commissione di avere inviato copia dell'istanza di accesso al signor, quale soggetto controinteressato, con nota del 3 settembre 2015, restituita al mittente con l'indicazione "destinatario sconosciuto".

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, al fine di assicurare l'effettività del contraddittorio con il controinteressato, che l'Amministrazione effettui ricerche anagrafiche preordinate ad accertare l'attuale residenza del signor per poter provvedere all'inoltro di copia dell'istanza di accesso allo stesso presso la sua residenza attuale.

Nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione all'espletamento dell'incumbente di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di

FATTO

Il signor, cittadino albanese, avendo presentato presso la Prefettura di domanda intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, in data 28.7.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento.

In mancanza di riscontro a tale istanza, l'accedente, in data 5.9.2015, adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del silenzio-rigetto opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che dagli atti non risulta la data di invio dell'istanza di accesso in questione, ha necessità di acquisire documentazione attestante la data dell'invio di tale istanza, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'acquisizione di tale documentazione.

PQM

La Commissione invita il ricorrente ad inviare la documentazione di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento di tale incombenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico

FATTO

La signora, docente inserita nelle graduatorie permanenti ad esaurimento della Provincia di per la classe di concorso A018, in data 8.7.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal docente, relativa ad eventuali incarichi in essere nel mese di settembre 2013, ai fini del conferimento dell'incarico di supplenza presso la Scuola d'Arte annessa all'Istituto indicato in epigrafe per l'anno scolastico 2013/2014.

L'istanza di accesso veniva giustificata con riferimento all'esigenza di verificare la regolarità del conferimento dell'incarico in questione, attesa la posizione immediatamente successiva occupata dall'accedente nella summenzionata graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria d'istituto, rispetto a quella occupata dal Professor

L'Amministrazione, dopo aver acquisito la nota con cui il Professor manifestava la propria opposizione all'ostensione del documento chiesto dall'accedente. Con nota del 3.8.2015, rigettava l'istanza di accesso.

La signora, in data 25.8.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Preliminarmente deve essere disatteso l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale il Professorrivestirebbe la qualifica di soggetto contro interessato rispetto all'istanza di accesso in questione.

Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale nelle procedure concorsuali, connotate da una competizione tra i soggetti partecipanti a tali procedure, non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli concorrenti che, partecipando alla selezione, hanno implicitamente acconsentito all'accesso alle loro domande ed ai documenti ad esse allegati, non potendo, pertanto, essere qualificati come contro interessati al diritto di accesso (cfr., *ex plurimis*, TAR, sentenza n. 7831 del 2013).

La partecipazione della ricorrente al procedimento preordinato al conferimento dell'incarico di supplenza presso la Scuola d'Arte annessa all'Istituto indicato in epigrafe per l'anno scolastico 2013/2014. la legittima ad accedere al documento richiesto, quale atto endoprocedimentale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Dipartimento nazionale

contro

Amministrazione resistente: Corpo Forestale dello Stato

FATTO

Il signor, nella qualità di legale rappresentante dell'organizzazione sindacale indicata in epigrafe, in data 23.7.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla norma ovvero a qualunque atto statuente la riduzione del prezzo sulla legna venduta per uso familiare dal Corpo forestale dello Stato ai dipendenti di ruolo dello stesso, al fine di tutelare gli interessi degli operai assunti ai sensi della legge n. 124/1985 (che disciplina il rapporto di lavoro degli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, stabilendo che gli stessi non acquistano la qualità di operai dello Stato).

L'Amministrazione, con nota del 21.8.2015, rigettava l'istanza di accesso.

L'accedente, in data 24.8.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, l'istanza di accesso non essendo sorretta da un interesse giuridicamente rilevante collegato al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b).

La circostanza che l'organizzazione sindacale ricorrente sia portatrice degli interessi degli operai assunti ai sensi della legge n. 124/1985, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria non legittima la stessa ad accedere al documento richiesto, la loro pretesa ad essere equiparati ai dipendenti di ruolo del Corpo Forestale dello Stato non essendo supportata da alcun fondamento giuridico.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La signora, dottoressa commercialista, nell'interesse della signora, in data 15.6.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione prodromica all'emissione di cartelle emesse da Equitalia sud s.p.a. nei confronti della signora

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la dottoressa, nella suindicata qualità, in data 13.8.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in ragione del fatto che viene in rilievo l'esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali inerenti al procedimento sfociato nell'emissione delle cartelle esattoriali in questione nei confronti della ricorrente, la cui legittimazione ad accedere ai documenti richiesti si fonda sul combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Professor, coordinatore del dottorato in Scienze Manageriali e Attuariali con sede presso l'Università degli Studi di, avendo preso cognizione del parere dell'Agenzia dal quale risulterebbe la negatività della qualificazione scientifica del Prof., quale coordinatore del dottorato in questione, in data 18.7.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al fine di conoscere l'identità dei legali responsabili della redazione di tale parere, a quali persone o istituzioni esso fosse stato inviato, quando lo stesso fosse stato prodotto o diffuso.

La predetta istanza di accesso non essendo stata riscontrata nel termine di 30 giorni, il Professor, in data 15.9.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo esso ad oggetto il diniego di fornire informazioni non aventi forma di documento amministrativo che non sono accessibili, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico regionale per la

FATTO

La signora, docente in servizio presso l'IIS "....." di, in data 18.5.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla relazione elaborata dal Dirigente scolastico del predetto Istituto dottor in merito ad alcuni esposti precedentemente presentati dalla Professoressa, nonché alla relazione conclusiva dell'Ispettore

La predetta istanza di accesso veniva reiterata in data 15.7.2015.

L'Ufficio scolastico regionale per la, in data 11.8.2015, trasmetteva all'accedente copia della relazione ispettiva del dottor ed allegava l'e-mail inviata in data 27.7.2015, con la quale il Dirigente scolastico Prof. comunicava che avrebbe dato corso alla trasmissione della relazione a sua firma richiesta dalla Professoressa

La professoressa, in data 16.09.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, al fine di valutare la perdurante sussistenza dell'interesse a ricorrere, sapere se il Dirigente scolastico abbia dato corso alla trasmissione della relazione a sua firma richiesta dalla Professoressa, come preannunciato nell'e mail allegata alla nota dell'11.8.2015 dell'Ufficio scolastico regionale per la

Nelle more dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione della informazione chiesta dalla Commissione, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere nei sensi di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor, in data 22.5.2015, inviava all'Istituto di un'istanza di accesso ai documenti che lo riguardavano.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso il signor, adiva il difensore civico presso la Regione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Il difensore civico presso la Regione, in data 2.7.2015, inviava il predetto ricorso, per competenza, alla Commissione.

L'....., in data 29.9.2015, comunicava alla Commissione di aver consentito al ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta in data 25.9.2015.

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione dello stesso, reso accessibili i documenti in questione.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore

FATTO

Il signor, docente di produzioni industriali in servizio presso l'Istituto Istruzione Superiore, nella predetta qualità, nonché quale consigliere di Istituto, in data 30.6.2015, rivolgeva un'istanza di accesso a documentazione relativa al progetto di alternanza scuola-lavoro attuata nell'Istituto indicato in epigrafe.

L'Amministrazione, con nota del 29.7.2015, negava l'accesso alla documentazione richiesta.

Il Prof., in data 30.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

A differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, si deve ritenere che il ricorrente sia legittimato, a doppio titolo, ad accedere alla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, sia quale docente di tre classi interessate al progetto di alternanza scuola-lavoro in questione, sia quale consigliere d'istituto, stante l'evidente necessità, per poter svolgere il relativo mandato con piena cognizione di causa, della conoscenza dei dati relativi al predetto progetto desumibili dalla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il signor, essendo stato destinatario del divieto di accedere alle manifestazioni sportive (.....) emesso dal Questore della Provincia di in data 27.12.1014, successivamente presentava ricorso amministrativo avverso tale provvedimento dinanzi al Prefetto di che, in data 21.04.2015, respingeva il ricorso, sulla base delle controdeduzioni svolte dalla Questura di

Il signor, in data 10.08.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del diniego opposto dall'Amministrazione, di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente : Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, Appuntato dei Carabinieri, essendosi visto rigettare la sua domanda di trasferimento dalla Legione CC alla Legione CC, in data 27.7.2015 rivolgeva domanda di accesso agli atti inerenti il procedimento attivato con la predetta domanda.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'accedente, in data 2.9.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 26.9.2015, inviava una nota nella quale comunicava di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta in data 4.9.2015.

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, consentito l'accesso al documento richiesto.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante

FATTO

Il signor, in data 13 marzo 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a documentazione relativa a vari ricorsi proposti dinanzi all'Autorità indicata in epigrafe nei confronti della Cassa di risparmio della Provincia di s.p.a., in amministrazione straordinaria.

L'Amministrazione, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria inviata in data 28.9.2015, chiedeva, a più riprese (cfr. nota del 3.4.2015 e le altre citate nella memoria), all'accedente di individuare in maniera più specifica i documenti richiesti, al fine di consentire all'Ufficio interessato una corretta estrazione dei fascicoli, ovvero di esplicitare la richiesta di ottenere tutta la documentazione contenuta nei relativi fascicoli.

Il signor, in data 3 settembre 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità dell'asserito diniego della sua istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, non avendo il ricorrente impugnato nei termini di legge, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, l'asserito diniego dell'istanza di accesso del 13 marzo 2015, né la nota del 3.4.2015 dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento Giustizia Minorile

FATTO

Il signor, Ispettore superiore-sostituto commissario di Polizia penitenziaria, in data 6.7.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota n. 4964 del 24.03.2014 del Centro Giustizia minorile di, richiamata nella nota n. 11558 del 14.07.2014 della stessa Amministrazione trasmessa all'accedente a cura del Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria di

Formatosi il diniego-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor, in data 31.08.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve esser accolto, venendo in rilievo il rigetto di un'istanza di accesso ad un atto endoprocedimentale, dal momento che il documento richiesto, come specificato nella nota inviata dall'Amministrazione in data 16.9.2015 (parere negativo espresso dal Centro per la Giustizia minorile di sull'istanza dell'odierno ricorrente di rivestire nuovamente l'incarico di I.P.M. di), pertiene ad un procedimento attivato dal signor

La legittimazione del ricorrente ad accedere al documento in questione deve essergli riconosciuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Guardia di Finanza- Gruppo

FATTO

Il signor, Ispettore della Guardia di Finanza, in data 28.7.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo sfociato nell'elaborazione della scheda valutativa che lo concerneva, relativa al periodo compreso tra il 21.06.2014 ed il 21.06.2015.

L'Amministrazione, in data 25.8.2015, consentiva l'accesso alla documentazione richiesto salvo precisare, nel verbale relativo alle operazioni di accesso che l'accedente, al fine di accedere alle comunicazioni oggetto di valutazione da parte del Comandante del I Nucleo Operativo richiamate nella nota n. 3218/14, datata 22.10.2014, si sarebbe dovuto rivolgere al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

Il signor, in data 4 settembre 2015, adiva la Commissione dolendosi del fatto che l'Amministrazione destinataria della sua istanza di accesso, anziché trasmettere tale istanza al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di, aveva invitato l'odierno ricorrente a presentare un'ulteriore istanza a tale organo, dilatando infruttuosamente i tempi di definizione del procedimento introdotto con l'originaria istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nel senso che si deve ritenere la fondatezza della doglianza del ricorrente, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 184/2006, che impone all'Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso, ex art. 22 della legge n. 241/1990, di trasmettere tale istanza ai sensi di tale disposizione.

Pertanto il Comando del Gruppo di della Guardia di finanza dovrà trasmettere al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di- quale Amministrazione detentrica delle comunicazioni oggetto di valutazione da parte del Comandante del Nucleo Operativo richiamate nella nota n. 3218/14, datata 22.10.2014 - l'istanza di accesso in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.A.I.L.- Ufficio di

FATTO

Il signor, in data 4.8.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla lettera con la quale l'Ufficio INAIL di aveva costituito il fascicolo avente posizione n. 405257518.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 2.9.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 7 settembre 2015, ad integrazione del ricorso presentato, il ricorrente inviava alla Commissione la nota dell'INAIL di del 1.9.2015 diretta allo stesso

L'Amministrazione resistente, in data 17.9.2015, inviava alla Commissione la nota del 1.9.2015, con cui era stata rappresentata all'odierno ricorrente l'inesistenza del documento richiesto.

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso alla luce di quanto comunicato dall'Amministrazione al ricorrente circa l'inesistenza del documento richiesto, dal momento che le numerazioni dei casi d'incidente dei casi d'infortunio denunciati all'INAIL vengono effettuate in via telematica, senza che venga redatta una lettera di costituzione del fascicolo e di abbinamento del numero.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: Società s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Stazione dei Carabinieri di

FATTO

Il signor, quale legale rappresentante della società s.r.l., esercente attività di indagine in ambito assicurativo, in data 17.6.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi all'incidente stradale occorso in data 1.5.2015 in, nel quale erano risultati coinvolti l'autovettura, targata, condotta da, deceduto per effetto dell'incidente unitamente al trasportato (signor), avendo ricevuto l'incarico dalla compagnia Assicurazioni, che risultava aver assicurato il veicolo in questione, di ricostruire lo svolgimento dei fatti, nell'interesse dell'assicurato, in vista della liquidazione dei danni da risarcire ai sensi degli artt. 1917 e ss.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'accedente, in data 1.9.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'indubbia legittimazione della società ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ex art. 22 della legge n. 241/1990, quale portatrice di un interesse differenziato e qualificato ad acquisire tale documentazione ai fini della tutela delle ragioni del soggetto assicurato dalla compagnia Assicurazioni, che ha incaricato l'accedente di acquisire tutte le informazioni all'uopo necessarie.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di Roma

FATTO

Il signor in data 21.7.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla disponibilità reddituale (esame e/o copia dell'estratto retributivo, ovvero del certificato di occupazione lavorativa) della sig.ra ai fini della difesa nel giudizio di separazione attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma.

In data 18.8.2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, in quanto per esigenze di tutela della riservatezza e dei dati personali.

Il signor in data 31.8.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 21/09/2015 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla signora Giuliana Fortino, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Comune di (CT)

FATTO

La dott.ssa, rappresentata e difesa dal dott., il 6.7.2015 chiedeva all'Amministrazione resistente l'accesso a tutta la documentazione, ove presente, inerente la recinzione dell'immobile appartenente presuntivamente alla Prof.ssa, posizionato all'incrocio tra via e la del Comune di

Il Comune con nota del 21.8.2015 comunicava che allo stato attuale non ha riscontrato in archivio pratiche afferenti la recinzione in oggetto e che ha richiesto alla ditta interessata l'esibizione di atti attestanti la regolarità della recinzione, riservando di notiziare in merito e che infine qualora vengano comunicati gli estremi autorizzativi della recinzione, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, ha invitato la controinteressata (individuata ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 241/90) a presentare una motivata opposizione.

La dott.ssa, in data 3/9/2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del differimento di accesso opposto dal Comune e assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 8/9/2015 ha sollecitato la decisione della Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Sicilia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione rileva che la propria competenza si limita ad un riesame della determinazione adottata sotto il profilo del diritto di accesso e che, nella fattispecie concreta, il Comune non ha differito

l'accesso, ma ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna documentazione inerente la recinzione dell'immobile, posizionato all'incrocio tra via Firenze e la Strada Statale 114 del Comune di, riservandosi di notificare l'accidente sull'esito degli accertamenti che andrà ad effettuare a seguito della comunicazione alla sig.ra e dell'eventuale produzione documentale di quest'ultima.

Il ricorso allo stato degli atti deve pertanto essere rigettato, non esistendo agli atti dell'Amministrazione il documento richiesto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per la Calabria

FATTO

Il ricorrente, quale docente di matematica – scuola secondaria di II grado, non idoneo al concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/7/2011, ha presentato in data 2/8/2015 richiesta formale di estrazione copia della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) dei seguenti candidati inclusi nella graduatoria di merito del Concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/7/2011, G.U. serie speciale n. 56 15 luglio 2011:;;;;, indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale, interesse che coinvolge la sfera amministrativa e penale..

Con provvedimento del 31/8/2015 l'Amministrazione ha negato l'accesso per genericità dell'istanza e perché, trattandosi di concorso del 2011, sono scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore ricorso in sede amministrativa e pertanto non si configura la titolarità di interessi legittimi attuali.

Con tempestivo ricorso, il signor ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del-rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad un concorso pubblico a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia degli elaborati degli altri candidati, posto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dip. P.S. Direzione Centrale

FATTO

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato presso il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale “.....,..... e” di, si duole del rigetto formulato dall'amministrazione sulla propria richiesta del 30.7.2015 di accesso agli atti relativi agli accertamenti inerenti il recapito di una missiva pervenuta in ufficio al ricorrente, in congedo straordinario per malattia dal mese di maggio, proveniente dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per le Risorse Umane-Servizio trattamento di Pensione e Previdenza, riportante l'indicazione “*contiene dati sensibili ex D. Lgs. 196/2003*”.

L'accidente in data 22.6.2015 segnalava il rinvenimento della detta busta e chiedeva di intraprendere le opportune iniziative del caso per avviare degli accertamenti per ricostruire l'evento ed identificare i responsabili.

L'Amministrazione faceva presente che la missiva è transitata senza poterne rilevare tracciabilità per essere stata trasmessa senza registrazione e aveva acquisito formalmente le dichiarazioni del personale gravitante nell'area ove era ubicato il suo ufficio e per le vie brevi del restante personale e degli addetti agli uffici Archivio e Protocollo senza alcun esito.

Avverso il provvedimento di rigetto, parte ricorrente ha adito in data 7/9/2015 la Commissione.

In data 25/9/2015 è pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione chiede all'amministrazione resistente se le chieste informazioni sono contenute in documenti amministrativi già formati, salva, nelle more dell'incombente istruttorio l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

FATTO

La Dirigente Scolastica Prof.ssa, in servizio presso l'istituto Comprensivo N. di, a seguito di risposta negativa su trasferimento a domanda presso il Liceo "....." di, in data 10.7.2015 ha chiesto ai sensi della legge 241/90 l'accesso agli atti, al fine di avere notizie in merito e comprendere di che tipo di attività ispettiva si tratti, da chi e per quali motivi sia stata disposta, considerato che nella risposta del 6.7.2015 l'Ufficio *"ha ritenuto di non poter procedere all'accoglimento della richiesta in quanto a seguito di una relazione ispettiva pervenuta prima dei movimenti, è emersa la necessità di garantire che il Dirigente scolastico assuma una posizione di assoluta imparzialità..."*.

Parte accedente, non condividendo il silenzio opposto sull'istanza di accesso dall'Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Amministrazione con nota del 25/9/2015 ha precisato che il diniego di accesso alla documentazione è dovuto alla circostanza che da tale relazione ispettiva non emerge direttamente il motivo del diniego del trasferimento e che inoltre riguarda fatti, persone e circostanze del tutto estranee alla sfera personale dell'accedente, contenendo notizie e dati personali e sensibili che lo Scrivente è obbligato a non rivelare in base ai principi della legge sulla privacy.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, in quanto l'esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della richiedente, atteso che il documento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, essendo stato citato nella nota dell'Amministrazione resistente del 6.7.2015 a fondamento del mancato trasferimento presso la sede richiesta.

In relazione alla tutela della riservatezza di terzi si osserva che si può procedere all'oscuramento dei dati personali e dei nominativi degli stessi contenuti nella relazione ispettiva. La giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che "salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le

convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”.

Il comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Brig. Gen. a mezzo dell'avv. il 31 luglio 2015 ha presentato all'Amministrazione resistente richiesta formale di accesso alla comunicazione relativa all'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2015, di cui al verbale n. 4 del 9 dicembre 2014, alla graduatoria di merito definitiva, oltre che a tutti gli atti agli stessi inerenti, connessi e consequenziali e ciò al fine di ogni opportuna tutela dei diritti e degli interessi del richiedente.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha accolto la richiesta di accesso con provvedimento n. 544958 in data 19 agosto 2015, in relazione al verbale di valutazione n. 4 del 9 dicembre 2014 e alle schede di valutazione relative all'accedente.

In data 17/9/2015 il Brig. Gen. rappresentato e difeso dall'avv. ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, in quanto non era stata omessa l'ostensione della documentazione.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha fatto pervenire memoria del 1/10/2015 in cui ha comunicato di aver provveduto ad informare dell'istanza il controinteressato (Brigadiere Gen.), con facoltà di presentare motivata opposizione.

DIRITTO

La Commissione rileva che in data 17/9/2015 il Brig. a propria firma ha formulato un'ulteriore istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia del verbale del 9/12/2014 anche nelle parti riguardanti l'Ufficiale Generale che si è attestato nella posizione prevalente (Brigadiere Gen.), nonché delle relative schede di valutazione dalle quali si evincano tutti i punteggi attribuiti per le voci e che l'Amministrazione ha comunicato di aver provveduto ad informare dell'istanza il controinteressato (Brigadiere Gen.), con facoltà di presentare motivata opposizione.

Pertanto invita l'amministrazione resistente a far conoscere le successive determinazioni adottate in relazione alla visione ed all'estrazione di copia del verbale n. 4 del 9 dicembre 2014 nelle parti riguardanti l'Ufficiale Generale che si è attestato in posizione superiore rispetto all'accedente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

FATTO

Il Prof., iscritto alla graduatoria d'Istituto nella provincia di, ha chiesto il 26/6/2015 ai sensi della legge 241/90 l'accesso a copia dei provvedimenti da cui si evince l'assegnazione delle ore di insegnamento di geografia e di geografia generale ed economia alla classe di concorso A60 ed A050 piuttosto che alla A039; copia degli atti del procedimento da cui si evincono i criteri di scelta adoperati dall'Ufficio Scolastico Regionale al fine di assegnare le ore di insegnamento di geografia del biennio degli Istituti professionali; copia degli atti da cui si possano evincere le ragioni giustificatrici che hanno consentito l'assegnazione di tali ore alla classe di concorso A/60 e a/50 pregiudicando la classe di concorso A/39.

L'Amministrazione il 2 luglio 2015 ha risposto che è competenza del dirigente scolastico individuare la classe di concorso tra quelle considerate "atipiche".

Parte accedente, non condividendo il rigetto opposto sull'istanza di accesso dall'Amministrazione, ha adito il 12/9/2015 il Difensore Civico, che rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di riesame.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La sig.ra, impiegata presso la Questura di con la qualifica di funzionario economico finanziario, premesso di aver subito delle aggressioni verbali da parte del Sovrintendente della Polizia di Stato, nei cui confronti ha presentato un esposto presso l'Amministrazione resistente, ha chiesto, da ultimo il 6/7/2015 ai sensi della legge 241/90 l'accesso a copia e/o visione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal signor

La Questura di l'8 luglio 2015 ha risposto che erano state già fornite esaurienti risposte al procuratore della ricorrente, Avv., in data 18.3.2015 da parte della Questura stessa e in data 11.6.2015 da parte della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di P.S..

Parte accedente, non condividendo il rigetto opposto sull'istanza di accesso dall'Amministrazione, ha adito il 18/9/2015 la Commissione affinché venga riesaminata la suddetta determinazione, ai sensi dell'art. 25 l. 241/90.

In data 30/5/2015 è pervenuta nota dell'Amministrazione, che ha evidenziato che il procedimento si è concluso con l'adozione di un provvedimento disciplinare, sottratto all'accesso ai sensi del D.M. 10 maggio 1994, n. 415 e D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il signor ha presentato il 27/7/2015 all'Amministrazione resistente una richiesta di visione e/o scansione del rapporto geologico tecnico realizzato dal professionista incaricato nell'ambito della documentazione per l'ottenimento della concessione edilizia.

In data 8/9/2015 l'Amministrazione ha rigettato la richiesta sia se fondata sulla legge 241/90, sia se basata sull'art. 3 del D. Lgs. 19/08/2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222).

In data 8/9/2015 il ricorrente adiva il Difensore civico, che trasmetteva per competenza alla Commissione, la mail del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nella mail presentata dal ricorrente, che non ha neppure formulato richiesta di riesame della determinazione del Settore Edilizia dell'Università di Padova, né tantomeno sottoscritto (anche digitalmente) la mail.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “.....”

FATTO

Il sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, avendo presentato ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. 54, ha formulato in data 31.7.2015, con riferimento a motivi aggiunti al gravame, un’istanza di accesso a tutti gli atti citati dal compilatore e dal revisore, dei relativi esiti e dei contestuali procedimenti disciplinari, citati nella memoria integrativa dell’amministrazione resistente del 22 giugno 2015.

L’Amministrazione ha accolto parzialmente la richiesta di accesso con provvedimento in data 8 agosto 2015, in quanto alcuni documenti richiesti rientrano nella categoria degli atti sottratti all’accesso dall’art. 24, comma 6, lett. c) e d) della l. 241/1990 e dal D.P.R. 90/2010; mentre altri sono atti giudiziari e non documenti amministrativi.

In data 11 settembre 2015 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare e la Legione Carabinieri “.....” hanno fatto pervenire memoria.

DIRITTO

La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.

L’odierno ricorrente si riferisce nella richiesta di riesame a precedenti istanze di accesso e non precisa a quali documenti intende accedere, così come la richiesta di accesso allegata al ricorso e definita come tale, in realtà non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste di informazioni senza indicazione di documenti cui accedere.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione Carabinieri di (PG) il 28/4/2015, ha presentato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – V Reparto – SM – Ufficio Stampa richiesta formale di accesso agli atti amministrativi al fine di ottenere copia del fascicolo completo giunto al Comando afferente un'istanza, completo delle lettere di trasmissione, degli eventuali pareri espressi dalla scala gerarchica e di ogni altro documento allegati all'istanza in particolare la lettera n. 158/16-9, datata 4 marzo 2015 del Comando Carabinieri di

A fondamento di detta istanza ha dedotto la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi.

L'Amministrazione ha concesso l'accesso con nota in data 27/5/2015, ma a seguito di contestazioni sui documenti di cui si chiedeva l'ostensione, con nota del 16/7/2015 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha ribadito che i documenti visionati dall'accedente il 25 giugno 2015 presso il NuRP del comando Legione sono tutti quelli richiesti come da richiesta del 28.4.2015.

Il signor in data 7.9.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 21/9/2015 perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato in quanto il "*fascicolo completo giunto*" al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui l'accedente chiedeva copia nella richiesta di visione e rilascio di copia del 28/4/2015, si compone della lettera di trasmissione dell'istanza di autorizzazione, che incorpora il parere espresso dal Comandante della Legione e dell'istanza stessa, nonché dei documenti acquisiti dal militare in sede di accesso amministrativo dal 2010 presso il Comando Legione e che sono stati visionati dal il 25/6/2015.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

La ricorrente, quale docente di materie letterarie e latino - scuola secondaria di II grado, non idonea al concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/7/2011, ha presentato in data 2/8/2015 richiesta formale di estrazione copia della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) dei seguenti candidati inclusi nella graduatoria di merito del Concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/7/2011, G.U. serie speciale n. 56 15 luglio 2011:;;;;, indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale, interesse che coinvolge la sfera amministrativa e penale.

L'Amministrazione ha negato l'accesso per genericità dell'istanza e perché, trattandosi di concorso del 2011, sono scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore ricorso in sede amministrativa e pertanto non si configura la titolarità di interessi legittimi attuali.

La signora ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che pur essendo indicata nella richiesta di riesame la data in cui la signora è venuta a conoscenza della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale (raccomandata pervenuta il 17/9/2015), non si rinviene la relativa documentazione e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione, adeguatamente documentata.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la signora a fornire l'informazione, adeguatamente documentata, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sindaco del comune di

FATTO

La signora, residente e proprietaria dell'immobile sito in, foglio, particella, ha chiesto di prendere in visione ed eventualmente estrarre copia degli atti amministrativi relativi a lavori abusivi inerenti una piazzetta.

L'Amministrazione il 14 luglio 2015 ha risposto che nulla osta all'accesso degli atti amministrativi dell'Ufficio Tecnico e relativi alla vicenda ad eccezione degli atti trasmessi alle autorità giudiziarie per i quali è negato l'accesso secondo il regolamento vigente.

Parte accedente, non condividendo il parziale rigetto opposto sull'istanza di accesso dall'Amministrazione, ha adito la Commissione per la richiesta di riesame.

In data 22/9/2015 perveniva nota del Comune che specificava che il diniego è riferito ai soli atti formati dalla Polizia locale del Comune e come tali coperti dal segreto e visionabili presso la Procura della Repubblica competente a conclusione delle indagini.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni; termine previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente: S.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Provincia di

FATTO

La società ricorrente, in data 26.6.2015, chiedeva alla Provincia di copia dei seguenti documenti: 1) autorizzazione paesaggistica n. 72 del 22/7/2010, corredata con attestazioni comunali, elaborati progettuali, pareri dei vari Enti e da tutti gli atti dell'istruttoria nonché dalla nota del 22 gennaio 2010; 2) nota del 21 maggio 2010; 3) parere preliminare della Sovrintendenza et nota n. 2348/P del 5 luglio 2010; 4) parere preliminare della Sovrintendenza et nota n. 50907 del 25 maggio 2010; 5) parere preliminare della Sovrintendenza et nota n. 2344/P del 5 luglio 2010; 6) nota prot. n. 29500 del 2 aprile 2015 e relativo verbale di sopralluogo; 7) nota prot. n. 44126 del 17 maggio 2013, pubblicati sul sito GESTNOP; 8) nota prot. n. 73878 del 3 novembre 2014, pubblicati sul sito GESTNOP.

Avverso il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso tacito opposto dalla Provincia e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Provincia.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, al fine di accertare se la documentazione richiesta sia in possesso dell'Amministrazione nei cui confronti si chiede l'ostensione e trattandosi di pareri della Sovrintendenza e di altri enti territoriali, invita la Provincia di a precisare se si tratti di documentazione in proprio possesso. Invita altresì parte ricorrente a precisare quale Amministrazione abbia predisposto le note di cui ai punti 6), 7), 8) salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita le parti alle precisazioni, adeguatamente documentate, di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Nucleo Supporto Logistico M.M. di

FATTO

Il signor, dipendente del Ministero della Difesa in servizio presso il Nucleo Supporto Logistico M.M. di, impiegato con il profilo di assistente amministrativo presso l'Ufficio Personale – Sezione Personale Civile – ha presentato, unitamente a Piccione Domenico, il 10/3/2015 al Nucleo Supporto Logistico – Ufficio Personale Civile – una richiesta di ostensione relativa al “fondo unico di sede” anno 2014 e precisamente:

- 1) Verbale/i di contrattazione e relativi allegati, riguardante/i l'assegnazione del FUS anno 2014 destinato al Personale Civile dipendente, sottoscritto tra l'Amministrazione, le R.S.U. e le OO.SS.;
- 2) Attestazione della delega di titolarità per i propri rappresentanti al tavolo di contrattazione;
- 3) Atti o documenti comprovanti la data di inizio di attività progettuali nel corso dell'anno 2014 ed il personale civile interessato agli stessi;
- 4) Atti o documenti comprovanti il coinvolgimento di tutto il personale nelle singole attività progettuali;
- 5) Atti, documenti o verbali, determinanti la misurazione, valutazione ed eventuale conseguimento dei risultati da parte del personale civile dipendente, segnalato per le attività progettuali per l'anno 2014;
- 6) Atti o documenti comprovanti il raffronto tra l'espletamento del carico di lavoro ordinario giornaliero ed il conseguimento delle attività progettuali da parte del personale interessato;
- 7) Elenco dipendenti destinatari di compenso per "lavoro straordinario" effettuato nel corso dell'anno 2014 e relative motivazioni;
- 8) Atti o documenti comprovanti il coinvolgimento di tutto il personale in attività comportanti l'espletamento di "lavoro straordinario".

Il signor in data 21/7/2015 formulava istanza meramente reiterativa in cui sollecitava la richiesta di accesso, non avendo ottenuto alcun riscontro.

In data 12/9/2015 il ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 1/10/2015 è pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 10.3.2015 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Infatti, la richiesta di accesso è stato soltanto reiterata con la nota del 21.7.2015.

Il ricorso alla Commissione risulta pertanto tardivamente proposto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor in data 20.7.2015 ha rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti e provvedimenti emessi dall'Inps e recanti il riconoscimento di provvidenze economiche a titolo di pensione di invalidità, inabilità e di indennità di accompagnamento in favore del figlio e riportanti la data di decorrenza dei benefici riconosciuti e i relativi importi, con esclusione comunque di dati e informazioni eventualmente riportati nei suddetti atti riguardanti lo stato di salute.

Interesse sotteso alla richiesta è quello che pende causa civile dinnanzi al Tribunale di, promossa dall'odierno ricorrente nei confronti di (e del figlio, peraltro deceduto in data 11/06/2015) volta ad ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.

L'Inps con provvedimento del 18/8/2015 ha comunicato che è stata chiesta l'autorizzazione all'interessato a fornire i dati richiesti.

Il signor, in data 15.9.2015, ha adito la Commissione affinché riesaminato il caso e, valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottò le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 24.9.2015, ha prodotto memoria, in cui fa presente che i dati cui il signor intende accedere sono dati ultra sensibili, in quanto se, da un lato, il richiedente accetterebbe l'oscuramento nella parte relativa alle patologie, dall'altro la prestazione presuppone una condizione patologica grave per poter essere rilevante ai fini della corresponsione del trattamento.

L'Inps ha richiamato l'art. 60 del d. lgs. 196/2003, secondo cui il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è ammesso solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo la Commissione osserva che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

In secondo luogo, prive di pregio appaiono le motivazioni dell'amministrazione, che impropriamente richiama l'art. 60 del d.lgs. 196/03.

L'istanza volta ad ottenere gli atti e provvedimenti emessi dall'Inps e recanti il riconoscimento di provvidenze economiche in favore del figlio e riportanti la data di decorrenza dei benefici riconosciuti e i relativi importi, con esclusione comunque di dati e informazioni riguardanti lo stato di salute, non ha il diretto e specifico scopo finale di consentire la conoscenza dei dati relativi allo stato di salute del figlio dell'accidente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle sole condizioni economiche; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento.

I dati oggetto della richiesta non possono neppure essere qualificati sensibili, come affermato dal C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che *“salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”*.

In terzo luogo, la Commissione osserva che il rapporto intercorrente tra diritto all'accesso ai sensi della legge n. 241/90 e diritto alla riservatezza tutelato dal d. lgs. 196/03 è che il diritto alla riservatezza recede, con la sola esclusione del caso in cui i dati contenuti nel documento siano idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale: ipotesi il cui ricorrere limita l'accesso ai soli casi in cui esso sia necessario a garantire una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Nel caso di specie prevale non la riservatezza invocata dall'amministrazione, ma il diritto di accesso, non ravvisandosi elementi ostativi a che un genitore conosca dati afferenti la sfera patrimoniale del proprio figlio, peraltro nelle more deceduto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso sulla base delle considerazioni sopra svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

Il Signor, dirigente di seconda fascia attualmente assegnato alla DTL di Reggio Emilia, ha presentato in data 20.7.2015 una richiesta di accesso, previa attivazione del contraddittorio, alla relazione e alla conseguente valutazione per l'anno 2014 delle prestazioni dirigenziali di primo livello concernenti il segretario generale e a tutte le relazioni per il 2014 e relative valutazioni, complete della rispettiva necessaria motivazione, concernenti gli altri dirigenti di seconda fascia preposti alle divisioni del segretario generale e al servizio ispettivo.

Nell'istanza segnalava di aver ricevuto la notifica della scheda di valutazione datata 6.7.2015.

Con tempestivo ricorso il sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio sull'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente con nota del 22/9/2015 ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di accesso, anche perché le valutazioni relative alla performance individuale di ogni singolo dirigente, espresse in ragione della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità di ogni singolo ufficio interessato, non costituiscono gli esiti di un'unica procedura comparativa/selettiva.

DIRITTO

La Commissione fa rilevare che controparte ha curato la notifica del ricorso ai controinteressati individuati nei dirigenti di seconda fascia che hanno prestato servizio alle dipendenze del Segretario Generale durante l'anno 2014, ma non nella forma prescritta dall'art. 12 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che stabilisce al comma 4 che al "*Al ricorso sono allegati:*

- a) *il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;*
- b) *le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso."*

Pertanto invita parte ricorrente a rinotificare l'istanza di riesame ex art. 25 L. n. 241/90 nelle forme prescritte dalla citata disposizione normativa.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

La Commissione invita il ricorrente a rinotificare ai controinteressati l'istanza di riesame ex art. 25 L. n. 241/90 nelle forme prescritte dall'art. 12, comma 4, D. D.P.R. 12/04/2006, n. 184, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:, nella qualità di erede di

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione provinciale di Messina

FATTO

La ricorrente presentava in data 29 giugno 2015 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso per avere copia della seguente documentazione: pensione di invalidità e indennità di accompagnamento dal mese di novembre 2009 al mese di maggio 2014, di cui era titolare il sig., deceduto in il 7/6/2015.

A fondamento dell'istanza deduceva l'interesse ad agire in giudizio nei confronti dell'Istituto che aveva errato nel quantificare le somme dovute al sig. a titolo di arretrati per la pensione di invalidità civile per il periodo da novembre 2009 a maggio 2014.

Formatosi il rigetto sull'istanza di accesso adiva nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso.

In data 7.9.2015 perveniva nota in cui la parte resistente comunicava di aver accolto l'istanza di accesso e di aver riesaminato la posizione pensionistica del sig. riscontrando un errore nella quantificazione delle somme dovute al *de cuius* a titolo di arretrati per la prestazione di invalidità civile da novembre 2009 a maggio 2014.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

L'Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio presso la Legione Carabinieri per l'Ufficio Logistico, richiedeva l'8/7/2015, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/1990, la visione e l'estrazione di copia integrale e conforme degli atti contenuti nel fascicolo detenuto dalla Sezione Disciplina e Contenzioso, relativo al procedimento penale n. 53/2012 R.G.N.R. instaurato nei suoi confronti dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di per il reato di "insubordinazione con ingiuria aggravata".

Ciò al fine di tutelare i propri interessi legittimi e diritti soggettivi.

L'accesso veniva consentito in data 4/8/2015, ma con limitazioni per 9 dei 29 documenti, ai sensi dell'art. 1050 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90, ossia con parti coperte da "omissis", riguardanti dati e informazioni di altro soggetto; altri documenti non venivano rilasciati (atti processuali originati dall'A.G.; comunicazione notizia di reato redatta dal 12° Battaglione Carabinieri di e n. 6 comunicazioni intercorse tra Comandi Arma e Autorità Giudiziaria e riguardanti il procedimento penale).

Il ricorrente in data 21.8.2015 adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del parziale diniego opposto dal Comando Legione Carabinieri ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge n° 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

L'Amministrazione resistente in data 14/9/2015 faceva pervenire memoria.

DIRITTO

Con riferimento ai 9 dei 29 documenti rilasciati con parti coperte da "omissis", il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1050 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), che sottrae all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti documenti "*e) attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla*

adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi”; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione.

In relazione al mancato rilascio dell’ulteriore documentazione, la Commissione accoglie il ricorso, in considerazione dell’interesse differenziato e qualificato dell’accedente ed essendosi il procedimento giurisdizionale concluso, ma con le limitazioni prescritte dall’art. 22, comma 1, lettera d) della legge 241/90, secondo cui documento amministrativo è “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

PQM

La Commissione in parte respinge il ricorso, in parte lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS – Direzione Provinciale di – Agenzia di

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso per conoscere dall'Amministrazione l'estratto del conto contributivo INPS della figlia sostenendo di avere interesse all'ostensione del documento per potersi difendere nel giudizio civile instaurato da quest'ultima, avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando l'art. 16 del Regolamento INPS in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del diniego l'INPS invoca l'art. 16 del Regolamento INPS (determinazione n. 366/2011) in base al quale (lett. d), per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, "*salvi i casi previsti dalla legge*".

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito della controversia instaurata dalla figlia in punto di corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, altresì idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Militare della Capitale

FATTO

La Sig.ra, ha presentato al Comando Militare della Capitale - SM - Sezione Alloggi,, in data 2 ottobre 2014, un'istanza diretta ad ottenere l'applicazione del beneficio previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministro della Difesa del 7 maggio 2014. Deduce di non aver ottenuto risposta e, dopo vari solleciti, di aver rivolto, in data 22 aprile 2015, un'istanza diretta a conoscere il nome del responsabile del procedimento ed i motivi della mancata risposta; successivamente, in data 27 maggio 2015, con lettera raccomandata, richiedeva una formale visione/estrazione di copia della documentazione riguardante la propria istanza.

Il Comando della Capitale, con nota del 25 giugno 2015 (che l'istante deduce esserle pervenuta in data 1 luglio 2015) riscontrava l'istanza di accesso significando che la domanda diretta all'applicazione dei benefici richiesti era stata a suo tempo rigettata (in data 26.1.2015), trasmettendo copia del provvedimento

In data 26/8/2015 la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria.

DIRITTO

Il ricorso appare, in primo luogo, irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata con nota che la ricorrente deduce pervenuta alla ricorrente in data 1/7/2015.

Il ricorso alla Commissione risulta proposto con PEC del 26/8/2015, allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame.

La Commissione osserva, per completezza, che l'Amministrazione ha fatto pervenire all'istante la copia del provvedimento di rigetto a suo tempo emesso, di talchè la ricorrente appare anche priva di interesse alla decisione del ricorso, tenuto conto che non spetta alla Commissione alcun sindacato in ordine alla ragioni della mancata risposta (o alla mancata rituale trasmissione della stessa) da parte dell'Amministrazione relativamente alle istanze a suo tempo presentate dalla ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Giustizia

FATTO

Il sig. formulava una richiesta di accesso per conoscere le determinazioni assunte dall'Amministrazione in esito all'esposto presentato dall'istante nei confronti di magistrati che avevano trattato la causa civile instaurata dall'esponente e da altri attori nei confronti della società Autopark (e conclusasi con la sentenza 21257/09 della Corte di Cassazione), anche in relazione alla successiva fase esecutiva.

All'esito dell'esame della documentazione allegata all'esposto, l'Ispettorato del Ministero della Giustizia aveva ritenuto non fossero ravvisabili, nelle condotte dei magistrati che si erano occupati della vicenda, aspetti di possibile rilievo disciplinare, ed aveva quindi proposto l'archiviazione con nota datata 12.02.2015 (prot. n. 1820.0 del 14.02.2015), condivisa dal Gabinetto.

A seguito della richiesta di accesso agli atti formulata dal sig., l'Ispettorato, su conforme parere del Gabinetto, in data 25.06.15, con nota del 08.07.2015, rigettava l'istanza di accesso agli atti riguardanti l'esposto per carenza di interesse, di motivazione e a causa della non ostensibilità dei documenti.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito il Difensore civico della Regione Toscana che ha trasmesso gli atti alla Commissione, per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato articolata memoria indicando le ragioni del diniego e ricostruendo ampiamente la vicenda.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai magistrati che si sono occupati della sua vicenda giudiziaria e del cui operato si duole, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Baldoni Antonella

contro

Amministrazione resistente: Società della Salute di Firenze – RSA

FATTO

Da trasmettere al difensore civico della Regione Toscana

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo Statale n. di

FATTO

Il Sig., in qualità di genitore di, ha presentato in data 16 luglio 2015 all'Istituto comprensivo di richiesta formale di estrazione di copia di una serie di documentanti (verbale della riunione del Consiglio di classe riunito nel giugno 2015; verbale della valutazione biennale effettuata per gli alunni della stessa classe al termine del secondo anno, verbale delle attività di elaborazione e di deliberazione effettuata dagli organi competenti del Piano annuale di inclusività (PAI) 2013/14; valutazioni relative alle attività di recupero frequentate da; comunicazioni eventualmente inviate ai genitori; parti del POF 2014/15 in cui si dichiarano i criteri di valutazione e gli obiettivi formativi e di apprendimento a cui le valutazioni devono riferirsi; estratto del verbale del Collegio dei docenti che discute e delibera i criteri di valutazione del comportamento; estratto del verbale del Collegio dei docenti che discute e delibera i criteri operativi; estratto per immagine del repertorio di pubblicazione degli atti all'albo della pubblicità legale relativo all'affissione delle delibere di scrutinio).

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse a conoscere i termini utili per ricorrere avverso la non ammissione del figlio all'esame si stato conclusivo del percorso d'istruzione del I ciclo ed a verificare l'avvenuta valutazione trasparente e imparziale.

Il dirigente scolastico ha trasmesso, in data 4 agosto 2015, un riscontro con oggetto "*Richiesta integrazione e precisazioni istanza accesso atti pervenuta il 16 luglio 2015*" in cui rilevava alcune irregolarità nell'istanza di accesso, l'inostensibilità di alcuni documenti e l'accoglimento per il resto, rilevando che i "*documenti legittimamente richiesti nell'istanza del 16 luglio 2015 sono già stati raccolti e sono disponibili nell'Ufficio di presidenza della Scuola a decorrere dalla data odierna, la loro visione è possibile tramite un semplice accordo telefonico*".

L'istante replicava al Dirigente segnalando che erano scaduti i termini previsti dal D.P.R. n. 184/2006, art. 6, c. 5 per la comunicazione all'istante del carattere irregolare o incompleto della sua richiesta e rilevando il carattere "ambiguo" della risposta.

Deducendo che, in data 15 agosto 2015, si era formato il silenzio rigetto avverso la propria istanza di accesso il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui, nel confermare la precedente comunicazione, rileva che al Sig. è stata inviata risposta dettagliata via pec in data 6

agosto 2015 con prot. 4520/B19 con invito a consultare tutti i documenti disponibili, con le precisazioni ivi contenute.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che l'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota prot. n. 4500/B19 del 4 agosto 2015 e con successiva nota del 6 agosto 2015 con prot. 4520/B19 il cui contenuto, rappresenta, in parte un diniego di accesso agli atti, in parte un accoglimento dell'istanza.

Pertanto, non è condivisibile l'affermazione del ricorrente in base alla quale sulla sua istanza di accesso si sarebbe formato il silenzio-rigetto in data 15/8/2015.

Ciò premesso, la Commissione, tenuto conto dell'esistenza di controinteressati non facilmente individuabili a cura del ricorrente (genitori dei minori cui si riferisce in parte la richiesta di accesso) invita l'Amministrazione a trasmettere loro l'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006, salva l'interruzione dei termini di legge in attesa dell'adempimento dell'incombente.

Per il resto il ricorso risulta improcedibile per cessazione della materia del contendere, in relazione ai documenti di cui è stato consentito l'accesso, secondo quanto comunicato nelle note sopra citate.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere ai controinteressati l'istanza di accesso ai sensi e nelle forme di cui all'art. 3 D.P.R. 184/2006, sospendendo i termini di legge in attesa dell'adempimento dell'incombente. Dichiarà, per il resto, improcedibile il ricorso.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale

FATTO

Il Sig. ha presentato, in data 18 luglio 2015, al Presidente del Comitato Locale Croce Rossa Italiana di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- elenco dei soci attivi del Comitato locale CRI di alla data del 30/06/2015;
- ordinanza Presidenziale dell'anno 2015 recante l'elenco dei soci attivi dell'anno 2015.

Ha motivato la propria istanza facendo riferimento alle “*future e prossime elezioni*”. Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comitato locale della Croce Rossa ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che non sono previste imminenti elezioni (che comunque sono indette dal Comitato nazionale) e che, al momento dell'indizione delle elezioni ogni comitato ha l'obbligo di pubblicare al proprio albo l'elenco dei soci in modo di dare la possibilità a tutti i suoi soci sia di candidarsi (come presidente o membro del direttivo), sia di conoscere gli aventi diritto al voto, come previsto nello statuto di ogni comitato di CRI.

Si oppone, pertanto, all'accesso ritenendo immotivata la richiesta presentata dal volontario Borelli Fabrizio, in quanto diretta, in qualche modo ad “anticipare” la campagna elettorale prima dei tempi previsti.

DIRITTO

La Commissione, al fine di potere decidere il ricorso, reputa necessario acquisire i seguenti documenti e chiarimenti:

- a) a cura del ricorrente, copia del proprio documento di identità (non allegato al ricorso), la specificazione in ordine alla qualità rivestita all'interno della Croce Rossa Italiana, nonché la puntualizzazione dell'interesse a sostegno dell'istanza (essendo troppo generico il riferimento a future elezioni);
- b) a cura dell'Amministrazione, copia dello Statuto del Comitato locale e di eventuali provvedimenti o regolamenti, anche nazionali, che disciplinano le elezioni, le modalità di raccolta dei dati degli iscritti, nonché le modalità di raccolta e pubblicazione in albi od elenchi. A tal fine, qualora necessario, il

Comitato locale dovrà provvedere ad interessare gli organi nazionali ritenuti competenti, affinché gli stessi si possano fornire i necessari chiarimenti.

Nelle more dell'espletamento del disposto incumbente istruttorio a carico delle parti i termini di legge sono interrotti.

Resta impregiudicata ogni decisione in ordine alla ricevibilità ed all'ammissibilità totale o parziale del ricorso.

PQM

La Commissione invita il ricorrente e l'Amministrazione a fornire le informazioni e i documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate – Ufficio territorio di

FATTO

Il Sig., con istanza del 15.06.2015, chiedeva all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio di copia conforme del modello D relativo al classamento n. 26563.1/1993 del 29/10/1993 relativo all'unità immobiliare riportata in catasto fabbricati del Comune di

L'istanza era motivata dalla necessità di difesa giudiziale, in quanto il richiedente era destinatario dell'avviso di accertamento n. NA0047985/2015 relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'unità immobiliare sopra citata.

In data 14.07.2015, l'Agenzia delle Entrate differiva l'accesso rilevando l'esistenza di problematiche relative al riordino dell'archivio catastale.

Avverso il differimento dell'accesso l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

L'Amministrazione ha differito l'accesso rilevando che fosse in corso un progetto di riordino dell'archivio catastale idoneo ad impedire il rinvenimento della documentazione ed assicurando che avrebbe contattato il ricorrente *“non appena la documentazione richiesta sarà resa disponibile”*.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano generiche e, che, comunque non è stato indicato il termine entro il quale l'Amministrazione avrebbe potuto consentire l'accesso alla documentazione, in spregio del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

La Commissione osserva, infine, che l'Amministrazione è tenuta a valutare gli interessi difensivi dell'accedente anche in considerazione dei termini perentori previsti dalla legge per l'impugnazione dell'atto impositivo, cui la richiesta di accesso è preordinata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Calabria

FATTO

La signora, docente di scuola secondaria di II grado, ha presentato - in data 2/08/2015 - all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria richiesta formale di estrazione copia della seguente bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) di alcuni candidati (indicati nell'istanza) inclusi nella graduatoria di merito del Concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/07/2011 (G.U. serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011).

A sostegno dell'istanza deduceva di avere un interesse difensivo a conoscere i documenti in relazione alle iniziative assunte o da assumere rispetto alla suddetta procedura concorsuale.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con provvedimento del 04/09/2015, rilevando la genericità e la carenza di motivazione dell'istanza, tenuto conto che i ricorsi avverso la procedura concorsuale per Dirigenti scolastici erano stati definiti con pronunce di rigetto sia da parte del Tar che del Consiglio di Stato e che fossero *“ampiamente scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore ricorso in sede amministrativa”*.

La Sig.ra, non condividendo il diniego opposto dall'Amministrazione, hanno tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale in cui la ricorrente è risultata non idonea, come si evince dall'istanza di accesso.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di aver instaurato una controversia in sede europea (presumibilmente in Corte E.D.U), di voler comunque agire in revocazione avverso le sentenze del g.a. e di voler tutelare la propria sfera anche in sede penale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La Commissione, osserva, infine che non spetta all'Amministrazione, in sede di accesso agli atti, sindacare l'ammissibilità o la praticabilità di rimedi giurisdizionali avverso gli atti, i provvedimenti o i comportamenti connessi alla richiesta di ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Bologna

FATTO

Il signor rivolgeva al Prefettura di Bologna un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e la copia della comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione ha l'onere di indicare all'istante il nominativo del responsabile del procedimento che lo riguarda.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di Campobasso

FATTO

Il Sig. a mezzo del proprio difensore, ha presentato, in data 22/7/2015 all'ufficio della competente Prefettura di Campobasso richiesta di accesso agli atti relativa alla propria pratica di emersione del lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota in cui manifesta perplessità in ordine ai poteri rappresentativi del legale dell'istante e dell'interesse all'accesso che in successive precisazioni sembrerebbe dello stesso avvocato e non del proprio assistito.

DIRITTO

La Commissione ritiene preliminarmente che in questa sede l'Avvocato ha agito in nome e per conto di il quale risulta aver sottoscritto la procura in calce al ricorso, autenticata del difensore.

In tale situazione, restando a carico del legale dell'istante ogni responsabilità in ordine al rilascio della procura ed all'autenticità della firma, la Commissione ritiene che il ricorso del signor sia meritevole di essere accolto, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione che nutrisse dubbi sui poteri di rappresentanza o sull'effettivo rilascio del mandato, di rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente per i relativi accertamenti.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo

FATTO

La Sig. deduce di aver rivolto al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi ad una procedura con cui sarebbe stato erogato un premio agli agenti di p.g. che avevamo partecipato proficuamente ad un'indagine penale.

Deducendo l'esistenza di provvedimenti di differimento, prima e di rigetto, poi, della propria istanza di accesso (l'ultimo del 15/7/2015 a firma del Comandante provinciale), l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso risulta inammissibile in quanto del tutto carente dalla documentazione necessaria per la decisione.

Manca, in particolare (in quanto non allegato) il provvedimento di rigetto dell'Amministrazione avverso il quale è stato proposto ricorso alla Commissione.

Il ricorso risulta, pertanto, inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui al commi 4, lett. a) e 7, lett. c) dell'art. 12 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Bologna

FATTO

Il signor rivolgeva al Prefettura di Bologna un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e la copia della comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione ha l'onere di indicare all'istante il nominativo del responsabile del procedimento che lo riguarda.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di

FATTO

La signora rivolgeva al Sindaco del Comune di un'istanza di diretta ad estrarre copia della comunicazione inoltrata dalla signora per segnalare presunte irregolarità nell'erogazione di fondi pubblici all'istante in concorso con l'Associazione culturale

L'istanza, presentata il 9/9/2014 è stata reiterata a mezzo difensore in data 7/10/2014, come dedotto dalla stessa ricorrente.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la signora, con raccomandata a/r spedita in data 25/03/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 10.6.2015 dichiarava il ricorso irricevibile per tardività.

La signora rivolgeva, nuovamente, in data 22/7/2015 al Sindaco del Comune di un'istanza di diretta ad estrarre copia della comunicazione oggetto della precedente istanza.

In data 26/8/2015 il Sindaco del Comune negava l'accesso, rilevando che la lettera era stata acquisita e conservata nella propria corrispondenza riservata, che la stessa non poteva essere ostesa (citando C.d.S. sentenza n. 1915/2015) e, che comunque, la nota non conteneva "*enunciazioni offensive nei suoi confronti*".

Avverso il diniego di accesso, la signora ha nuovamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha depositato memoria insistendo per il rigetto dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione

La Commissione rileva, altresì, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 "*La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella*

di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

Per quanto sopra la ricorrente ha legittimamente riproposto l’istanza di accesso agli atti ed avverso il provvedimento di rigetto ha nuovamente adito questa Commissione.

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Dal tenore dell’istanza e del diniego opposto dall’Amministrazione emerge che l’atto di cui si chiede l’ostensione riguarda, in effetti, la posizione della ricorrente con la conseguenza che non può essere negato l’accesso a documenti che riguardano espressamente la posizione giuridica dell’istante e che possono essere da questi utilizzati a fini di tutela giurisdizionale (come rappresentato nella richiesta di accesso agli atti).

Né, a tale regola, si sottrae, in virtù della sua stessa natura, la denuncia presentata da un privato ad una pubblica amministrazione in quanto l’ordinamento giuridico non tutela il diritto all’anonimato del denunciante ed anzi, prevedendo espressamente il reato di calunnia, impone una precisa assunzione di responsabilità a carico dello stesso; per altro verso, non può comprimersi il diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. IV 10/08/2011 n. 4769, nonché T.A.R. sez. II Firenze , Toscana n. 1258/2014) ad onta di quanto asserito dal Comune che nel diniego menziona una pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 1915/2015), che, tuttavia, risulta inconferente in quanto non concerne la disciplina del diritto di accesso, ma una fattispecie di annullamento in autotutela della concessione edilizia.

Né, infine, spetta all’Amministrazione comunale un sindacato di merito sul contenuto della nota e se la stessa contenga o meno enunciazioni offensive nei confronti dell’istante essendo sufficiente a garantire il diritto di accesso la specifica riconducibilità del contenuto della nota a fatti riguardanti la ricorrente, circostanza che non risulta smentita dall’Ente locale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Il Sig. - Direttore Amministrativo Giuridico Contabile in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il presentava, in data 13.05.2015 al predetto Ufficio Scolastico un'istanza di accesso diretta all'estrazione di una serie di documenti (provvedimento di nomina della Commissione, verbali riferiti allo svolgimento delle operazioni etc..) relativi alla procedura comparativa indetta dall'Amministrazione per il conferimento di incarichi dirigenziali, cui aveva preso parte.

L'U.S.R., in data 3 giugno 2015 accoglieva l'istanza di accesso, mettendo a disposizione la documentazione richiesta che, tuttavia, il ricorrente non riteneva completa e pienamente soddisfacente del proprio interesse, di talchè a mezzo di propri legali, in data 10.7.2015 faceva presente le sue doglianze senza ottenere riscontro.

Il Sig., ha adito la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria in cui rileva di avere a suo tempo accolto l'istanza trasmettendo i relativi documenti ed di non averne altri da poter ostendere al richiedente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 3/6/2015 accogliendo l'istanza di accesso agli atti.

La successiva istanza dei legali del ricorrente, in disparte i profili di inammissibilità per mancata documentazione dei poteri rappresentativi, costituisce una richiesta di riesame comunque inidonea a sospendere i termini di legge per la proposizione del ricorso.

La Commissione, in ogni caso, anche cioè a voler valutare la successiva istanza come nuova domanda di accesso sulla quale si sarebbe formato il silenzio rigetto, vista la nota pervenuta con cui l'Amministrazione dichiara l'inesistenza di ulteriori atti rispetto a quelli già trasmessi, non può che rigettare sul punto il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso avverso il provvedimento del 3/6/2015 e lo rigetta in relazione alla successiva istanza del 8/7/2015.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo, nonchè diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2015 alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

FATTO

Il signor rivolgeva al Prefettura di Milano un'istanza di accesso diretta a conoscere copia della comunicazione di avvio del procedimento ed il numero di protocollo in relazione alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver avviato il procedimento, tramite la nuova procedura *online*, assegnando un numero identificativo temporaneo (MB0004936279) e che, a causa del notevole numero di domande, solo in data 23/09/2015, ha potuto visionare la domanda del sig. assegnando un numero di protocollo (K10/545409) e creando il relativo fascicolo elettronico.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Per ragioni di economia procedimentale, non essendo chiaro se le informazioni richieste siano già state comunicate all'istante, invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente, oltre al testo della presente decisione, copia della nota della Prefettura del 23/09/2015 prot. 87828, contenete le informazioni fornite dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: R.S.U. dell'Ambito Territoriale di

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – U.S.R per la Lombardia

FATTO

I signori, e - quali rappresentanti della R.S.U. dell'Ambito Territoriale di – presentavano, in data 15.04.2015, un'istanza di accesso, indirizzata al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, al fine di conoscere gli atti che, nell'ambito della riorganizzazione del M.I.U.R., hanno comportato il “declassamento” dell'Ufficio Scolastico Territoriale di e la conseguente sua collocazione nella fascia “C”.

Da parte del Ministero non è pervenuto riscontro, mentre il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota del 30.04.2015, ha negato l'accesso.

Avverso il provvedimento di rigetto gli istanti, nella loro qualità, hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni, evidenziando che la proposizione del ricorso “*è stata condivisa anche dal personale in servizio presso l'Ambito Territoriale di durante l'assemblea tenutasi in data 27.05.2015*”.

A sostegno del ricorso deducono che, a seguito alla riorganizzazione del MIUR, con Decreto dipartimentale dello stesso Ministero n. 52 del 31.10.2014 sono stati fissati i criteri per la graduazione degli uffici e, con successivo Decreto dipartimentale M.I.U.R. n. 11 del 06.03.2015, in base ai criteri fissati con il predetto atto di indirizzo, è stata determinata la graduazione degli uffici e delle funzioni dirigenziali di livello non generale.

Rilevano che, dalla tabella relativa all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si evince che all'Ufficio IV (Ambito Territoriale di Brescia) sono stati attribuiti punti 39 e che, conseguentemente, lo stesso è stato collocato nella posizione “C”.

Deducono che, in merito all'*iter* seguito per l'attribuzione dei punteggi agli Ambiti Territoriali, non risulta essere stata data alcuna informativa attraverso i siti istituzionali, e che hanno interesse a comprendere le motivazioni poste a supporto del punteggio attribuito al proprio Ufficio.

In particolare chiedono di sapere se i punteggi assegnati ai singoli Uffici siano scaturiti dalla valutazione di un organo individuale ovvero se sia stata formata un'apposita commissione che abbia tenuto conto di una griglia di valutazione.

Sotto il profilo dell'interesse dei lavoratori rappresentati deducono che l'assegnazione di 39 punti e la conseguente collocazione dell'Ufficio di Brescia nella fascia “C” comporterebbe, anche per il

futuro, la nomina di un “Dirigente Reggente”, il quale potrà essere presente in sede soltanto per qualche giorno della settimana con ripercussioni sul personale in servizio presso l'Ufficio.

Il Direttore generale dell'U.S.R. per la Lombardia ha fatto pervenire una nota alla Commissione rilevando che, dal tenore dell'istanza formulata si evince che gli istanti sono “*già in possesso e a conoscenza di ogni atto e documento sotteso alla c.d. “pesatura degli uffici” e che essi vorrebbero “sindacare il merito di decisioni di competenza direttoriale”* assicurando sul punto che “*le valutazioni sottese all'attribuzione dei punteggi a ciascun parametro relativamente a ciascun ufficio si sono basate su dati di fatto*” ed osservando, infine, che il processo valutativo non possa costituire oggetto di accesso.

Nella seduta del 30/06/2015 questa Commissione emetteva un'ordinanza istruttoria invitando l'Amministrazione a chiarire “*se il Direttore generale dell'U.S.R. per la Lombardia sia in possesso di documentazione o di verbali collegiali relativi alle valutazioni effettuate – sulla base dei criteri fissati a livello generale – per pervenire all'attribuzione dei punteggi numerici assegnati agli Uffici territoriali*”. Veniva, inoltre rilevato che «*non spetta, invero, all'Amministrazione stabilire se gli interessati possano o meno “sindacare il merito di decisioni di competenza direttoriale”, né risulta sufficiente l'assicurazione fornita in ordine al fatto che “le valutazioni sottese all'attribuzione dei punteggi a ciascun parametro relativamente a ciascun ufficio si sono basate su dati di fatto”, tenuto conto che, ove esistenti, debbono essere forniti i documenti da cui è possibile evincere il percorso motivazionale che ha portato all'attribuzione del punteggio di che trattasi*».

L'Amministrazione, in data 30/7/2015 ha fatto pervenire una nota alla Commissione, diretta per conoscenza anche al Sig. (per la R.S.U.).

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, secondo cui “*non esistono atti rappresentativi del percorso motivazionale seguito di cui si possa inviare copia*” non può che rigettare sul punto il ricorso.

Va, inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto del contenuto complessivo della nota del 30/7/2015 (trasmessa anche all'istante) con cui l'Amministrazione ha tentato di spiegare le ragioni a sostegno della riorganizzazione operata.

Non spetta, a questo punto alla Commissione, nessuna valutazione sulla sufficienza delle motivazioni adottate dall'Amministrazione, sulla legittimità degli atti adottati ovvero sulla necessità o meno di documentazione o verbalizzazione delle operazioni effettuate, per il cui sindacato l'istante deve, eventualmente, rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso nella parte relativa agli atti e documenti che l'Amministrazione dichiara non essere esistenti e per il resto dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Sig., presentava un'istanza di accesso agli atti in relazione ad un provvedimento di esclusione dello stesso dalle pianificazioni annuali dei trasferimenti a domanda per l'anno 2014, richiedendo, il rilascio di copia dei seguenti documenti:

- determinazione prot. n. 926001-6/T1 72-25-1 del 04/07/2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- comunicazione prot. n. 108/21-3 del 08/04/2015 del Comando Legioni Carabinieri Lazio;
- comunicazione prot. n. 33324/13-I del 23 aprile 2015 del Comando Legione Carabinieri Campania.

L'Amministrazione, in data 04/08/2015, a seguito dell'inoltro di un sollecito del 11/07/2015, trasmetteva la documentazione richiesta.

In data 03/09/2015 il Sig., a mezzo dell'Avv., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Lamenta il ricorrente che i documenti trasmessi, in alcune della loro parti salienti, sono oscurati da "omissis" e che l'oscuramento parziale (ricondotto dall'Amministrazione all'art. 1050, lett. e, del D.P.R. 90/2010) non consente di comprendere le ragioni sottese alla propria esclusione.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione reputa necessario che il legale del ricorrente documenti i propri poteri di rappresentanza del Sig. atteso che non risulta allegata al ricorso alcuna procura o lettera di incarico rilasciata dall'interessato.

L'Amministrazione, dal canto suo, è invitata a chiarire le ragioni dell'oscuramento parziale dei documenti in quanto il generico richiamo all'art. 1050, lett. e) del D.P.R. 90/2010 non consente a questa Commissione di valutare, sotto tale profilo, la legittimità del diniego parziale di accesso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a documentare i poteri di rappresentanza conferiti all'Avv. e l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda ospedaliera “.....”

FATTO

La ricorrente, infermiera presso l’Azienda ospedaliera resistente, ha chiesto di potere accedere alla lettera scritta dalla capo-sala del reparto di riabilitazione del distretto di il 12.01.2015 e indirizzata al direttore del SITRA. Chiarisce la ricorrente che è in corso un procedimento avverso il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente, dunque, che il chiesto documento è necessario per dimostrare alla ASL la situazione del reparto.

L’amministrazione ha negato il chiesto accesso affermando che i dati richiesti non costituiscono un documento amministrativo e di volere fornire ulteriori informazioni e indicazioni circostanziando in quale occasione e con quali modalità ne è venuta a conoscenza.

Avverso il provvedimento di diniego la ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dai ricorrenti contro l’Azienda Ospedaliera

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico, ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241 del 1990, che risulta istituito e operante a livello regionale.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza e trasmette il ricorso al difensore civico della regione Lombardia.